

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott. Valerio Guidarelli, sentite le conclusioni di cui al presente verbale ed udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa da

CREDITORE

*attore*

**contro**

DEBITORE

*convenuto - contumace*

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato CREDITORE ha agito nei confronti di DEBITORE chiedendo al Tribunale di essere autorizzato, ex art. 524 c.c., ad accettare l'eredità di PADRE DEL DEBITORE in luogo del convenuto. A sostegno della domanda ha allegato che:

- per effetto di diverse sentenze, tutte dichiarate esecutive, vanta un credito nei confronti di DEBITORE di 319.995,18 euro;
- con atto di precetto notificato il 31.12.2014 ha intimato ai debitori il pagamento di tale somma ed ha promosso nei loro confronti alcune procedure esecutive, tutte risultate infruttuose;
- DEBITORE è stato chiamato all'eredità, unitamente al fratello, del proprio genitore PADRE DEL DEBITORE, che era titolare dei seguenti beni: (OMISSIS);
- poiché entrambi i chiamati all'eredità non avevano provveduto ad accettare, ha introdotto la procedura ex art. 749 c.p.c. e 481 c.c., chiedendo che venisse assegnato loro un termine entro il quale dichiarare se intendevano accettare o rinunciare all'eredità del padre.

All'udienza del 28.09.2018 oltre al ricorrente, odierno attore, è comparso soltanto il fratello ed il Giudice ha concesso termine di giorni 60 ai chiamati per accettare l'eredità, rinviando per la verifica all'udienza del 21.12.2018. A tale udienza il difensore di FRATELLO DEL DEBITORE ha dato atto che il proprio assistito aveva accettato l'eredità relitta dal padre; non era presente l'odierno convenuto ed il Giudice, presso atto della mancata accettazione, ha dichiarato che DEBITORE aveva perso il diritto di accettare l'eredità relitta dal padre.

2. Nessuno si è costituito per il convenuto che è stato dichiarato contumace.

3. All'udienza del 04.06.2019 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Valerio Guidarelli, n. 1306 dell'11 luglio 2019*

4. La domanda è fondata. Appare opportuna una breve ricostruzione dell'istituto previsto dall'art. 524 c.c..

Poiché la rinuncia all'eredità può recare pregiudizio ai creditori del rinunziante, i quali non possono giovare del maggior patrimonio del loro debitore, il legislatore ha previsto la possibilità che questi possano farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e in luogo del rinunziante al fine di soddisfarsi sui beni ereditari.

Per poter agire è necessario che la rinuncia rappresenti un pregiudizio per i creditori, che saranno legittimati ad impugnarla a condizione che l'eredità rappresenti un attivo e che, per altro verso, la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore risulti insufficiente.

In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori”* (cfr. Cass. n. 8519 del 29/04/2016).

Stante la mera funzione strumentale dell'azione, diretta al soddisfacimento del credito, legittimati ad agire sono soltanto i creditori che possano vantare una ragione di credito. Non è indispensabile che la somma sia stata accertata nel suo preciso ammontare, non risultando necessario che il credito sia liquido ed esigibile, purché il credito, seppur condizionato, sia già sorto prima della rinuncia del chiamato all'eredità.

Unico legittimato passivo deve ritenersi il debitore rinunziante: la funzione strumentale dell'azione, diretta al soddisfacimento del credito, comporta che l'azione stessa possa essere esercitata esclusivamente nei suoi confronti o nei riguardi dei suoi eredi, qualora sia deceduto. Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati, i quali, tuttavia, possono intervenire in causa a sostegno delle ragioni del rinunziante.

Una volta accolta la domanda i creditori potranno aggredire i beni per soddisfarsi fino a concorrenza con i crediti vantati. In ogni caso gli eventuali eredi che abbiano accettato in luogo del rinunziante potranno sottrarsi all'azione esecutiva con il rilascio dei beni ereditari oppure offrendo ai creditori l'equivalente di quanto si sarebbe potuto ricavare dalla vendita dei beni stessi.

I creditori precedenti, non acquisendo la qualità di eredi, non diventano comproprietari dei beni ereditari.

Infine, per espressa previsione del secondo comma dell'art. 524 c.c., il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia, termine che decorre dalla data della dichiarazione di rinuncia.

5. Nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste dalla norma in questione.

5.1 Il diritto di credito vantato dall'attore nei confronti del convenuto, che ammonta a complessivi 319.995,18 euro, è assolutamente certo e si fonda su diverse pronunce del Tribunale di Ancona (doc. da 1 a 4), tutte antecedenti alla rinuncia all'eredità da parte di DEBITORE.

5.2 L'attore ha già tentato di soddisfare la propria pretesa agendo direttamente sul patrimonio del debitore, ma le diverse procedure esecutive azionate sono risultate tutte infruttuose (doc. da 5 a 8).

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

5.3 Il convenuto, come accertato dal Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, ha rinunciato all'eredità del ADRE DEL DEBITORE (doc. 14 e 15).

5.4 Tale rinuncia ha rappresentato un evidente ed indiscutibile pregiudizio per CREDITORE posto che il patrimonio del suo debitore, odierno convenuto, appare assolutamente incapiente come risulta sia dall'esito delle procedure esecutive che dalla visura catastale prodotta (doc. 11). I beni personali del debitore, dunque, non sono sufficienti per soddisfare l'attore, con la conseguenza che gli unici beni immobili su cui egli potrebbe soddisfare le proprie pretese sono quelli che appartenevano al *de cuius* PADRE DEL DEBITORE, la cui eredità presenta un attivo, peraltro caratterizzato da un patrimonio immobiliare che dunque potrebbe risultare agevolmente aggredibile.

6. La domanda va dunque accolta. Nulla sulle spese di lite, in quanto parte attrice ne ha chiesto la liquidazione in suo favore soltanto in caso di ingiusta opposizione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da CREDITORE, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara pregiudizievole ed in danno di CREDITORE la mancata accettazione, da parte di DEBITORE, dell'eredità relitta dal PADRE DEL DEBITORE; autorizza CREDITORE ai sensi dell'art. 524 c.c. ad accettare l'eredità di PADRE DEL DEBITORE in luogo di DEBITORE al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito; nulla sulle spese di lite.

Ancona, 11.07.2019.

Il Giudice  
Valerio Guidarelli

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*